



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 15 febbraio 2024 n.22

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di interventi normativi tesi a sostenere il risanamento e il finanziamento delle imprese in crisi, anche per problemi di accesso al credito;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità al fine di scongiurare il reale pericolo di chiusura di aziende dall'alto livello occupazionale e salvaguardare i numerosi posti di lavoro;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 13 febbraio 2024;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI TEMPORANEA DELLE IMPRESE

Art. 1

(Introduzione del comma 2 bis all'articolo 2 del Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n.159)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2 del Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n.159 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Al fine di garantire piena tutela verso le persone di servizio, i finanziamenti concessi per il pagamento dei debiti di cui al precedente comma godono dello stesso grado di priorità.”.

Art. 2

(Modifica del comma 2, dell'articolo 109 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 2 dell'articolo 109 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, è così modificato:

“2. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione dell'attività d'impresa ovvero di rami, di singoli beni o di diritti della stessa, che risulti funzionale a conservarne il valore in vista di un miglior realizzo liquidatorio, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge.”.

Art. 3

(Norme di coordinamento)

1. La procedura di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n.17 può essere accordata anche all'impresa in liquidazione, al fine di preservarne il valore nel suo complesso, ivi compresa la forza lavoro. In questo caso si applicano anche le disposizioni previste dal Decreto - Legge n.159/2015.

Art. 4

(Misure straordinarie per la salvaguardia dei posti di lavoro)

1. Nel corso del primo anno della procedura di cui all'articolo 108 della Legge n.47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all'articolo 20 della Legge n.17/1917, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, l'ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall'impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto.

2. Nel corso del primo anno della procedura di cui all'articolo 108 della Legge n. 47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all'articolo 20 della Legge n.17/1917, l'impresa ha facoltà di richiedere l'erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, senza applicazione della penalità prevista all'articolo 15, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell'Istituto Sicurezza Sociale.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.197 non in contrasto con il presente articolo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Nicola Berti